

**ACCORDO A TITOLO GRATUITO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO ED
URGENTE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO A LIVORNO IDONEO AD
OSPITARE SOGGETTI IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA
IMPOSSIBILITATI A RIENTRARE AL PROPRIO DOMICILIO.**

TRA

L' Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi, 7/9 (C.F. e P.I.: 02198590503), di seguito denominata "AUSL TNO", rappresentata dal Direttore Generale, Dr.ssa Maria Letizia Casani, nominato con DPGRT n. 34 del 28 febbraio 2019, domiciliato per la carica presso la suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di direttore generale della AUSL TNO;

E

La Società Fa.sim.immobiliare sas di Perassi Martina & C. con sede legale in Livorno , via. dell'Origine 138 , (PIVA 01863410492), di seguito denominata "Società" nella persona del suo Legale Rappresentante Martina Perassi , domiciliato per la carica presso la sede della stessa, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di amministratore della medesima;

RICHIAMATI

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.70 del 17/03/2020 che all'articolo 4 attribuisce alle

Regioni la facoltà di attivare , anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

- L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 15 del 18 marzo 2020, adottata ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", con cui si dispone che le Aziende Unità Sanitarie Locali, al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell'isolamento fiduciario, individuano strutture alberghiere o similari aventi funzione di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivamente tamponati o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena;

PREMESSO

- che gli interventi emergenziali che si sono succeduti negli ultimi tempi in ordine al contenimento dell'epidemia da Covid-19 hanno previsto, fra l'altro l'adozione da parte dei servizi di Igiene Pubblica del Dipartimento della Prevenzione di interventi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per i soggetti rientrati nel territorio regionale dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, nonché la misura della quarantena per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi probabili o confermati di malattia infettiva diffusa da Covid-19;
- che alcuni dei soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena non possono permanere al proprio domicilio per varie ragioni, principalmente perché non dispongono di servizi dedicati;

CONSIDERATO

che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, di contenimento e gestione adeguata e

proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, era necessario individuare idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

- che il sopralluogo in merito all'idoneità delle strutture per ospitare le persone in isolamento o quarantena aveva dato esito positivo;
- che l'entrata in vigore dell'ordinanza presidenziale sopra richiamata deve comportare l'immediato adeguamento alle suddette condizioni, fermo restando che la parte dei servizi riservata all'Azienda USL può essere per funzionalità complessiva assegnata alla medesima società concedente dei locali;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Sono oggetto del presente accordo le seguenti prestazioni quantitativamente sotto indicate:

- Villa terra tetto composta da piano terra : **2** camere, salone, cucina, **3** bagni e ampio giardino
- piano primo : **5** camere, vano dedicato a infermeria, vano spogliatoio più bagni . Il tutto compreso di ascensore.
- Fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani)
- Fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo)
- Fornitura giornaliera della colazione, pranzo e cena
- Ricambio del kit di cortesia (ogni 2 giorni)
- Ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni)
- Ricambio delle lenzuola (ogni 7 giorni);

Gli interventi di sanificazione (iniziale e alla fine della permanenza dell'utente) sono garantiti dall'Azienda USL Toscana Nordovest.

Art. 3 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società si obbliga a garantire l'agibilità degli appartamenti, il servizio di manutenzione e di piccola riparazione delle stanze non è garantito visti i problemi di reperibilità dovuti all'emergenza, di garantire l'accesso a personale sanitario della AUSL.

Essa, oltre a concedere in uso i locali, garantisce l'erogazione delle prestazioni a titolo gratuito come indicato nell'art. 5, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard di settore.

Art. 4 – MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso degli utenti positivi asintomatici presso l'alloggio è disposto dalla Azienda USL a seguito di provvedimenti di isolamento fiduciario e di messa in quarantena degli stessi ad opera del Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento della Prevenzione o di dimissione da reparto ospedaliero di soggetti comunque completamente autonomi.

Art. 5 – GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI

La messa a disposizione dell'alloggio e l'erogazione delle prestazioni a favore delle persone ospitate, sono garantite dalla Società a titolo gratuito.

ART. 6 – MONITORAGGIO E INADEMPIENZE

L'Azienda Usl Toscana Nordovest effettua un monitoraggio relativamente alla corretta messa a disposizione dell'alloggio e alla adeguata erogazione delle prestazioni. In caso di riscontrate inadempienze l'Azienda interromperà il rapporto previsto con il presente accordo e cesserà l'invio di utenti presso l'alloggio.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Società, quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Società è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL in merito alla puntuale adozione

di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Società si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL senza preventivo consenso. Per gli utenti inseriti negli alloggi, il titolare e responsabile dei dati resta la AUSL stessa.

Art. 8 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto della AUSL dalla Società con mezzi, strumenti e personale propri, la Società dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni, esonerando espressamente la AUSL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

Art. 9 – DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che il presente accordo ha validità a decorrere dal 25/03/2020 per tutto il periodo emergenziale.

Esso potrà essere prorogato, di mese in mese, in relazione alla durata della situazione di emergenza derivante dalla malattia infettiva diffusiva da Covid-19.

Art. 10 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente accordo a titolo gratuito è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata.

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Dott.ssa Maria Letizia Casani

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

F.A.S.I.M. IMMOBILIARE S.r.l.u.

VIA DELL'ORIGINI 136

57125 LIVORNO

P.A. 01493/10492



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI GIAN LUIGI

DATA FIRMA: 24/03/2020 13:16:47

IMPRONTA: 63306666383339656538636665653138313236626265376465653239633339356432343162363063